



Conosciamo le armi sportive

Continua il percorso di formazione e aggiornamento da parte di Assoarmieri: protagonisti di questa puntata sono le armi sportive

La legge 25 marzo 1986, n. 85 ha introdotto una nuova categoria di armi, quelle per uso sportivo, per soddisfare le esigenze pratiche di coloro i quali usano armi a fini di divertimento o di agonismo e che si sono trovati in grave difficoltà dopo l'entrata in vigore della L. 110/1975, il cui art. 10 prevedeva la possibilità di detenere solo due armi comuni da sparo e non più di sei armi da caccia, senza menzionare le armi destinate ad avere impiego sportivo. L'art. 1 della nuova legge ha modificato il sesto comma di tale articolo cambiando la quantità di armi detenibili e inserendo la possibilità di detenere fino a sei armi per uso sportivo. L'art. 2 della L. 85/1986 fornisce una loro definizione disponendo che "ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive"; a esse viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al Coni. L'individuazione di queste armi sembra discendere dunque dalla presenza di due elementi: l'uno sostanziale, costituito dalle caratteristiche strutturali e meccaniche che ne impongono l'impiego esclusivo per attività sportive, l'altro formale, costituito dal giudizio espres-

Una Beretta 89, classificata sportiva. Questa categoria è stata creata nel 1986.

so dal Banco nazionale. Per quanto riguarda il primo elemento, la definizione legislativa non offre alcun dato specializzante il generico riferimento alle caratteristiche strutturali e meccaniche che consentano di utilizzare un'arma esclusivamente per lo specifico impiego sportivo, caratteristiche che di fatto è impossibile determinare: un'arma sportiva da tiro è concepita in modo da consentire di sparare con la massima precisione possibile, e in alcuni casi potrà essere più ingombrante e meno maneggevole di un'arma da caccia o da difesa, ma ciò non significa che non possa essere efficacemente utilizzata anche per questi scopi. Con particolare riferimento ai fucili a canna liscia non ci sono elementi che possano condurre a un'adeguata distinzione tra un fucile da caccia e uno per il tiro a volo: è vero che i tiratori sportivi professionali usano fucili su misura con lunghezza di canna, strozzatura e piega del calcio tali da assicurare risultati ottimali, ma si tratta di particolari secondari che non impediscono di usare efficacemente tale fucile per la caccia o, viceversa, di usare un qualsiasi fucile da caccia per il tiro a volo, cosa che del resto fanno la maggior parte di coloro che praticano il Tiro a volo per hobby. Un altro problema consiste nel fatto che il Ministero ha ritenuto di dover procedere alla classificazione come armi sportive anche dei fucili a canna liscia, il che può creare notevoli incertezze per il cittadino: può accadere che sul mercato si trovino armi pressoché identiche salvo particolari trascurabili, alcune da caccia e altre sportive, indistinguibili dal cittadino, poiché non recanti alcun numero che consenta di risalire a un provvedimento ufficiale. L'accertamento della qualifica è dunque del tutto demandato al secondo elemento, il giudizio del Banco. Sono dunque armi sportive quelle che siano ritenute tali dall'organo amministrativo e che siano inserite nell'apposito elenco allegato al Catalogo nazionale; la notizia della classificazione di un'arma viene di volta in volta pubblicata negli aggiornamenti al Catalogo sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'abolizione del Catalogo crea problemi nella classificazione di nuovi modelli di arma sportiva, che potrebbero essere superati con un provvedimento normativo che prenda atto delle caratteristiche che necessariamente deve avere un'arma per poter essere qualificata tale. I criteri adottati fino a oggi per la classificazione di un'arma sportiva indicano che sono da considerarsi tali le armi a percussione anulare e quelle ad aria compressa (non le armi corte con canna inferiore a 100 mm), le pistole semiautomatiche e i revolver in calibri a percussione centrale che abbiano canna di lunghezza non inferiore a quattro pollici e mire regolabili, e altre armi specificamente utilizzate in determinati tipi di tiro sportivo. Il cittadino che desideri sapere se un'arma sia sportiva deve scorrere l'elenco del vecchio Catalogo e il sito del Bnp: se l'arma non vi compare deve essere considerata arma comune non sportiva.